



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 30 del 30/04/2026

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' COMUNALE DURANTE IL TRAGITTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "43^ CAMMINATA DELL'AMICIZIA" IN DATA DI DOMENICA 3 MAGGIO 2026

Il Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale

Esaminata l'istanza pervenuta in data 2 aprile 2026 e registrata al protocollo con n. 8633 nella quale l'Associazione Casa del Sole Onlus, con sede in via V. Gementi n. 52 nel Comune di Curtatone (MN), informa che è stata inoltrata istanza anche alla Prefettura di Mantova al fine di ottenere la sospensione temporanea della circolazione nei tratti interessati dall'evento denominato "43^ Camminata dell'Amicizia" in programma per la mattina di domenica 3 maggio 2026 con partenza dalla Casa del Sole di San Silvestro e arrivo nella frazione di Grazie nella piazza antistante il Santuario;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'8 aprile 2026 con la quale viene concesso il patrocinio gratuito all'Associazione Casa del Sole Onlus, per la realizzazione della 43^ edizione della "Camminata dell'Amicizia";

Vista l'autorizzazione rilasciata da questo ufficio di Polizia Locale avente riferimento n. 9713 del 13 aprile 2026;

Visto il nulla – osta rilasciato da A.N.A.S. Struttura Territoriale della Lombardia, all'emissione del decreto prefettizio di chiusura temporanea al traffico del tratto della S.S. 10 "Padana Inferiore", avente riferimento STMI/AGRMI/CME/ND, CGD.ST MI REGISTRO UFFICIALE U. 0380561.28-04-2026 e registrato al Ns. protocollo con n. 11455 del 29 aprile 2026;

Visto il decreto di sospensione della circolazione del traffico veicolare emesso dalla Prefettura di Mantova avente Ns. prot. n. 11450 del 29 aprile 2026 – Fasc. 2026/4961/Area III-Dep e prot. n. 31580 del 29 aprile 2026;

Preso atto che per consentire lo svolgimento della manifestazione si rende necessario provvedere alla regolamentazione della viabilità al fine di evitare situazioni che possano essere fonte di pericoli e disagi;

Visto il D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni

Dato atto che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all'istruttore ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41° della

Legge n. 190/2012)

Visto il Decreto Sindacale n. 2 avente prot. n. 6301 dell'11 marzo 2026 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione di chiusura temporanea al traffico con divieto di transito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di domenica 3 maggio 2026, in occasione dell'evento denominato "43^ Camminata dell'Amicizia", lungo le seguenti strade comunali:

- ◆ Via V. Gementi, fuori e dentro il centro abitato di San Silvestro;
- ◆ Via A. Pisano, fuori e dentro il centro abitato di Montanara;
- ◆ Via Roma, nel centro abitato di Montanara;
- ◆ Via Dei Toscani, fuori e dentro i centri abitati di Montanara e Curtatone;
- ◆ Via Francesca, nel centro abitato di Grazie;
- ◆ Piazzale Santuario nel centro abitato di Grazie;
- ◆ Per il tratto di viabilità ricadente nella competenza dell'A.N.A.S. Struttura Territoriale della Lombardia per il tratto della S.S. 10 "Padana Inferiore" ci si atterrà alle prescrizioni impartite dal nulla osta rilasciato;

Durante il periodo di sospensione (o limitazione) temporanea della circolazione:

1. È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
2. È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
3. È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
4. È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

- ➔ Sono esclusi dagli indicati divieti: i residenti, le attività commerciali anche in forma ambulante, i veicoli al servizio degli organizzatori, i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso ed i veicoli autorizzati da questo Comando per particolari necessità;
- ➔ La deviazione del traffico sulle strade laterali, impiegando gli specifici segnali regolamentari ed usando gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico.
- ➔ Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.
- ➔ Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco a cura del locale Ufficio tecnico dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.
- ➔ Il Servizio di trasporto pubblico viene informato del presente atto per provvedere alla deviazione della linea in conformità con le necessità rappresentate dagli eventi in programma;
- ➔ E' fatto obbligo agli organizzatori di predisporre tutti gli accorgimenti necessari al corretto svolgimento e gli adempimenti delle misure di sicurezza necessarie e richieste, manlevando il Comando di Polizia Locale da ogni responsabilità diretta ed indiretta in merito;

INCARICA

Il richiedente o chi per esso di apporre idonea segnaletica stradale, oltre ad:

→ installare nell'area interessata, relativa segnaletica conforme al vigente Codice della Strada ed al

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi anche a seguito della variazione dell'itinerario stradale suddetto, nel rispetto dell'art. 21 del C.d.S. E degli artt. Dal n. 30 al 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

INCARICA INOLTRE

Il richiedente o chi per esso di:

→ affiggere nel luogo interessato dalla presente ordinanza, all'inizio ed alla fine del tratto interessato, almeno 48 ore prima della modifica della viabilità stradale, più copie della presente ordinanza, al fine di dare adeguata informazione ai residenti/utenti del tratto interessato e disapplicarle al termine dell'evento;

→ fornire adeguata informazione scritta ai residenti del tratto interessato dalla presente ordinanza;

INFORMA

→ **Il richiedente resta unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica stradale esposta e/o dalla mancata manutenzione e/o opposizione della stessa;**

→ Il richiedente che, nel caso fosse stata istituito divieto di sosta con rimozione forzata, la segnaletica temporanea indicante "*divieto di sosta e rimozione forzata*", dovrà essere posizionata nella zona interessata almeno 48 ore prima della manifestazione;

→ Del predetto posizionamento (giorno, ora e località), a mezzo posta elettronica all'indirizzo poliziale@curtatone.it, dovrà essere trasmessa prova fotografica al Comando di Polizia Locale di Curtatone, al fine di consentire la verifica della suddetta tempistica e la regolarità delle eventuali procedure sanzionatorie da avanzare nel caso in cui il divieto non venga rispettato;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Curtatone (MN), per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

→ entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Tribunale Amministrativo Regionale;

→ entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Curtatone (MN), al Presidente della Repubblica.

Gli organi preposti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

INFORMA INOLTRE

→ **Che la validità della presente Ordinanza** è subordinata al rilascio, da parte del competente Ufficio comunale, dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, se prevista.

→ **Che l'amministrazione Comunale**, ovvero il Comando di Polizia locale scrivente, sono esclusi da qualsiasi responsabilità circa la mancata installazione della segnaletica stradale, indi per cui rimane in capo al richiedente concordare con professionisti l'apporto della stessa secondo quanto previsto dal Codice della Strada vigente.

→ **Che la predetta Ordinanza può essere revocata** in qualsiasi momento per questioni di Pubblica Sicurezza o eventi emergenziali, senza preavviso;

→ **Che ai sensi** dell'art 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è l'Assistente di P.L. Alessia Ceccarini.

Curtatone, 30/04/2026

Il Responsabile
Colli Cristiano / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)